


Deliberazione n.59 del 22/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, P.G. 152778, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Formenti Gianpaolo	X		Rosato Valter
	X	Brugnaro Luigi	X		Gavagnin Enrico		X	Rosteghin Emanuele
X		Canton Maika	X		Giacomin Giancarlo		X	Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giusto Giovanni		X	Scano Davide
X		Casson Felice		X	La Rocca Elena	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		Lavini Lorenza	X		Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro		X	Lazzaro Bruno	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio		X	Locatelli Marta		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Onisto Deborah	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pelizzato Giovanni		X	Visman Sara
	X	Faccini Francesca		X	Pellicani Nicola	Pres.	Ass.	
	X	Fiano Rocco	X		Rogliani Francesca	24	13	

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 22: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0:

Astenuti n. 0:

Non Votanti n. 2: Casson Felice, Scarpa Renzo

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, previo appello nominale, con il seguente esito:

Favorevoli n. 22: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0:

Astenuti n. 0:

Non Votanti n. 2: Casson Felice, Scarpa Renzo

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- con deliberazione n° 83 del 19 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
- con deliberazioni n. 24 del 2 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
- con deliberazioni n. 27 del 4 febbraio 2020, n. 54 del 25 febbraio 2020, n. 93 del 9 aprile 2020, n. 125 del 14 maggio 2020 e n. 156 del 4 giugno 2020 la Giunta Comunale ha approvato variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e le stesse sono state ratificate dal Consiglio Comunale;
- con deliberazione PD n. 40 dell'8/5/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 che presenta il seguente risultato di amministrazione:

Fondi vincolati	€ 311.935.511,20
Fondi per spese in c/capitale	€ 3.833.643,80
Avanzo di amministrazione	€ 62.590.354,21
Risultato di amministrazione 2019	€ 378.359.509,21

- con l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 29.240.151,19;
- nel corso della gestione 2020, con variazioni di bilancio, è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 7.145.785,30;
- rispetto all'avanzo già applicato nel bilancio di previsione residua l'ulteriore importo di euro 341.973.572,72 così suddiviso:

Fondi vincolati	€ 275.539.574,71
Fondi per spese in c/capitale	€ 3.833.643,80
Avanzo di amministrazione	€ 62.590.354,21
Totale	€ 341.963.572,72

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 175, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per

- ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- l'art. 175, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
 - l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 - l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, prevede che, almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti le misure necessarie a ripristinarli;
 - l'art. 147-ter, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, prevede l'elaborazione di rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;
 - il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/11), al paragrafo 4.2 prevede la presentazione al Consiglio Comunale, entro il 31 luglio, del documento contenente la verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e, successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge n. 6/2020 e con successivi provvedimenti normativi sono state adottate le prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una serie di provvedimenti contenenti misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, che hanno imposto la chiusura della maggior parte delle attività economiche produttive industriali e commerciali su tutto il territorio nazionale;
- l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha comportato e sta comportando pesanti riflessi nel bilancio comunale, riducendo significativamente il volume delle entrate comunali accertate e che si ipotizza di accertare entro fine anno, creando una situazione di squilibrio di bilancio;
- l'articolo 193, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 prevede che al fine di ripristinare la situazione di squilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale, prevedendo altresì che ove non possa provvedersi con tali modalità sia possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

Ritenuto che

- l'attuale situazione emergenziale ed i relativi riflessi socio economici sul tessuto cittadino richiedono interventi di riequilibrio che minimizzino riduzioni di spesa e/o aumenti di entrata ma che siano invece finalizzati ad un sostegno;
- tale necessaria impostazione richiede quindi, a maggior ragione, l'attivazione di tutte

le possibili risorse, compresa la quota libera del risultato di amministrazione, al fine di garantire il riequilibrio della gestione;

Dato pertanto atto che:

- gli eventi intervenuti nel corso della gestione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni già intervenute comportano la necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa corrente, il cui dettaglio è riportato nell'**allegato 1/A** (comprensivo delle **Tabelle 1 e 2**);
- per alcuni servizi vi è la necessità di adeguare le poste di bilancio mediante una diversa allocazione di alcuni stanziamenti di entrata e spesa corrente, le cui voci sono dettagliate nell' **allegato 1/B**;
- nel corso dell'esercizio si sono realizzate delle variazioni d'entrata di aventi specifica destinazione, a cui corrispondono delle modificazioni di pari importo della spesa, il cui dettaglio è illustrato nell' **allegato 1/C**;
- per quanto riguarda gli interventi iscritti nel Piano degli Investimenti, delle Opere Pubbliche e degli Interventi di manutenzione 2020-2022, si ritiene opportuno apportare alcune variazioni agli interventi già iscritti a bilancio a seguito di una diversa allocazione della spesa o alla modifica della fonte di finanziamento degli stessi e provvedere all'iscrizione di nuove entrate e spese in conto capitale, come dettagliato nell'**allegato 1/D**;
- si rende necessario adeguare le previsioni di cassa di alcuni ulteriori capitoli di entrata e spesa per renderle coerenti alle relative riscossioni e pagamenti, come dettagliato nell'**allegato 1/E**;

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento in cui sono riepilogate tutte le variazioni apportate al bilancio sopra richiamate, oltre a quelle relative alla cassa (**allegato 2**);

Richiamato l'art. 1, comma 897 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) che dispone che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;

Dato atto che, per il Comune di Venezia tale quota, calcolata con i dati del rendiconto 2019, è così determinata:

Risultato di amministrazione lettera A)	€ 378.359.509,21
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato in avanzo*	€ - 151.558.984,31
Avanzo di amministrazione applicabile al bilancio di previsione	€ 226.800.524,90

(*) si ritiene, prudenzialmente, di portare in detrazione la quota complessiva del Fondo, anziché la quota minima

Preso atto che l'avanzo applicato con la presente variazione, sommato a quello già applicato in sede di bilancio di previsione 2020-2022 e in occasione delle precedenti variazioni di bilancio risulta inferiore alla quota di euro 226.800.524,90 sopra indicata;

Richiamato altresì l'articolo 187, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 267/2000, ai sensi del quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione non può essere utilizzata nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del medesimo Decreto legislativo, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo 267/2000;

Dato atto che la quota libera dell'avanzo di amministrazione viene applicata per garantire il riequilibrio della gestione e comunque il Comune non si trova in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 195 e 222 del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, è stata predisposta la relazione **"Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 Salvaguardia degli equilibri di bilancio"** a cura della Direzione Finanziaria, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante **(allegato 3)**;

Constatato che il documento descrive l'evoluzione dell'andamento finanziario e le considerazioni inerenti il permanere degli equilibri generali di bilancio, comprese quelle relative al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2020;

Considerato che la relazione di cui sopra evidenzia:

- un sostanziale equilibrio tra le previsioni di bilancio e l'andamento della gestione;
- la presenza di alcuni debiti fuori bilancio la cui copertura è garantita;
- il mantenimento degli equilibri di bilancio successivamente alla manovra di riequilibrio.

Considerato inoltre che, ai fini della verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi ai sensi dell'art. 147-ter del D.lgs 267/2000, è stato predisposto il documento **"Stato di Attuazione dei Programmi 2020- Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 al 01/06/2020"**, a cura del Settore Programmazione e Controllo di Gestione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale **(allegato 4)** e contenente le rendicontazioni all'1/06/2020 effettuate dalle Direzioni in merito alle attività svolte ai fini della realizzazione degli Obiettivi Operativi Triennali-Annuali previsti nel Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa (SEO);

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio e ritenuto che la manovra di bilancio così proposta sia coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione e rispetti il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese d'investimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- il Comune di Venezia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 24 maggio 2002, aveva sottoscritto in data 18/07/2002, il contratto di locazione per l'utilizzo dell'immobile denominato Teatro Toniolo, sito a Mestre (Venezia) - Piazzetta Cesare Battisti n. 1, di proprietà dell'allora società Il Teatro S.r.l., oggi, a seguito di fusione per incorporazione avvenuta nel 2008, di proprietà della società La Immobiliare Veneziana S.r.l. (IVE);

- nel Teatro Toniolo, sono stati trasferiti gli Uffici del Comune di Venezia del Servizio Attività Culturali;
- il compendio immobiliare risulta articolato, in tre ambiti funzionali principali:
- 1. corpo di fabbrica, antistante la piazzetta Cesare Battisti, ospitante al piano terra l'atrio d'ingresso a doppia altezza, occupato in parte da biglietteria e spazio guardaroba, da cui si accede a un piccolo servizio per il personale e all'ambiente che ospita i quadri e l'UPS (ambiente, quest'ultimo, con proprio accesso autonomo dall'esterno); al secondo piano il foyer e al terzo piano gli uffici di gestione del Teatro;
- 2. corpo di fabbrica principale in cui sono ubicati gli spazi per il pubblico (sala e galleria e per la scena (palco e sottopalco);
- 3. corpo di fabbrica che ospita ambienti di servizio all'attività teatrale (ripostigli, camerini, servizi igienici, ecc.);
- in esecuzione dei lavori previsti dal Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato "Galleria Barcella – ex Opificio Caberlotto – Piazzetta Toniolo", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 12 luglio 2012, sono stati trasformati alcuni spazi, in particolare, lo scoperto, originariamente di pertinenza esclusiva, è stato trasformato in una piazzetta pubblica, rimanendo in posizione interrata alcuni locali tecnici destinati alla macchina frigorifera, sotto centrale termica e alla centrale pompe antincendio e la vasca con la riserva idrica antincendio e sono stati ricavati nuovi spazi da dedicare alle attività del Teatro quali bookshop, biglietteria, uffici;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 che ha autorizzato una spesa di € 600.000,00 o.f.i. per proseguire la locazione del Teatro Toniolo vista la scadenza del precedente contratto;
- la durata del contratto di locazione prevista per l'esercizio di attività teatrali, conformemente alle previsioni dell'art. 27 della Legge n. 392/1978, era di nove anni, rinnovabili;
- in adempimento a tali previsioni, con determinazione dirigenziale n. 1313 del 17/07/2018, al fine di mantenere l'uso del Teatro Toniolo e degli uffici comunali ivi allocati, è stato sottoscritto un contratto di locazione di anni nove, rinnovabile tacitamente per ulteriori anni nove a fronte del pagamento di un canone annuo pari ad € 600.000,00, IVA inclusa, canone già ridotto del 15% ai sensi del D.L. 66/2014;
- il Comune di Venezia detiene l'intera partecipazione del 100% in Ive S.r.l., direttamente per il 99,52% e per il residuo 0,48% per il tramite di AVM S.p.A.;
- Ive S.r.l. è stata costituita per lo svolgimento di attività di acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare della stessa società;

Considerato che:

- il Teatro Toniolo rappresenta un polo strategico per l'attività culturale della Città di Venezia e che è di primario interesse dell'Amministrazione Comunale consolidare la proprietà immobiliare dei luoghi di cultura anche alla luce del particolare momento storico che sta vivendo il paese alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto;
- è interesse dell'Amministrazione limitare e ridurre l'utilizzo di beni immobili in locazione, al fine di contenere la relativa spesa per il pagamento dei canoni;
- l'acquisizione del Teatro Toniolo risulta conveniente sotto il profilo degli equilibri di bilancio rispetto al pagamento del canone per i prossimi 14 anni;
- in ogni caso, anche alla scadenza del contratto di locazione, permarrà l'interesse primario a mantenere l'uso del Toniolo e dei relativi spazi connessi alla Galleria Barcella, oltre agli uffici comunali;

Rilevato inoltre che l'operazione di acquisto del Teatro Toniolo consente di acquisire un bene immobile di prestigio che assieme al Centro Culturale Candiani costituisce uno dei poli culturali di maggior rilievo per il centro di Mestre;

Atteso che, a seguito delle interlocuzioni intervenute tra IVE e l'Amministrazione Comunale, è stata appurata la disponibilità della società ad alienare il bene immobile in questione;

Atteso che:

- **la società IVE, con comunicazione P.G. n. 2020/294627 del 10/07/2020, ha trasmesso al Comune di Venezia la perizia avente ad oggetto la valutazione dell'immobile Teatro Toniolo, predisposto da un professionista incaricato dalla società;**
- **detta perizia individua in Euro 5.892.000,00 il valore di mercato del compendio immobiliare, somma nella quale è ricompresa la quota di valore riconducibile agli interventi migliorativi effettuati sul compendio "Toniolo" realizzati nell'ambito del P.d.R. "Barcella", pari ad Euro 852.850,28, riconosciuta dal Comune di Venezia al soggetto attuatore a scomputo degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni degli standard urbanistici non reperiti;**
- **dette opere migliorative furono previste al fine di garantire la migliore fruizione da parte della collettività del compendio in argomento, sia in rapporto alle manifestazioni culturali organizzate al suo interno dagli uffici del Comune di Venezia, sia in relazione alla nuova viabilità realizzata;**
- **il valore delle opere migliorative realizzate nel compendio Toniolo nell'ambito dell'attuazione del P.d.R. Barcella non può essere ricompreso nel prezzo di acquisto dello stesso, in quanto dette opere sono state realizzate in sostituzione al versamento a favore del Comune di Venezia del contributo di urbanizzazione dovuto per l'attuazione del piano attuativo e del mancato reperimento degli standard urbanistici dovuti;**
- **per tali motivazioni il Servizio Stime e Coordinamento attività tecniche Espropriative della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, con nota P.G. n. 2020/295046 dell'11/07/2020, ha ritenuto congruo il valore del compendio Teatro Toniolo proposto da IVE S.r.l., ritenendo che il prezzo di acquisto debba essere definito in Euro 5.039.150,00, pari al valore di mercato definito al netto del valore interventi migliorativi apportati all'immobile nell'ambito del P.d.R. "Barcella" a scomputo degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni degli standard non reperiti;**

Ritenuto pertanto, per le motivazioni illustrate in precedenza di approvare l'acquisizione dalla società La Immobiliare Veneziana S.r.l. il bene immobile denominato "Teatro Toniolo", sito a Mestre (Venezia) – Piazzetta Cesare Battisti, n. 1 e individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Fg 134, mapp. 116, subalterni 7 e 8, **al prezzo di Euro 5.039.150,00, oltre alle spese notarili e alle imposte conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di compravendita;**

Atteso che, ad esito delle interlocuzioni con la società proprietaria, il contratto di compravendita avrà, tra le altre, le seguenti clausole:

- la traslazione della proprietà del bene immobile avverrà a favore del Comune di Venezia al momento della sottoscrizione del contratto stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 e seguenti del D.Lgs. 42/2004, ove applicabile;
- il pagamento del prezzo avverrà entro il 30/11/2020 scontando gli eventuali canoni di locazioni già pagati per i mesi successivi alla data del rogito;

Dato atto che:

- il Comune di Venezia ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 con i relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2019 e successive variazioni, e il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 con la deliberazione di Consiglio Comunale PD n. 40 dell'8/5/2020;
- il termine per l'approvazione del Rendiconto della gestione per per l'esercizio finanziario 2019 è stato differito al 30/06/2020 ai sensi dell'art. 107 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020;
- ai sensi dell'art 1, comma 905, L. 145/2018, pertanto, non trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-ter, D.L. 98/2011 in ordine agli acquisiti di beni immobili;

Dato atto l'operazione di acquisto avverrà attraverso finanziamento derivante dalla contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso per la massima durata attualmente disponibile;

Premesso che:

- il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 16 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo;
- l'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo;
- la deroga al divieto penale di esercizio di giuochi d'azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del c.p., che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un'attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale;
- con la deliberazione n. 34 del 23/04/2012 il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione per la definizione dei rapporti tra il Comune di Venezia e la società di gestione della Casa da Gioco;
- detta convenzione è stata sottoscritta con atto rep. n. 16538 del 26-6-2012;
- successivamente all'approvazione della predetta convenzione sono stati approvati i seguenti atti integrativi:
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 28 novembre 2012, è stato approvato il primo Atto integrativo sottoscritto con atto rep. n. 16743 del 18/12/2012;
 - con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 4 marzo 2015 è stato approvato il secondo Atto integrativo sottoscritto con atto rep. n. 18219 del 14/5/2015;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23/12/2015 è stato approvato il terzo Atto integrativo sottoscritto con atto rep. n. 18647 del 29/1/2016;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2017 ha approvato lo schema il quarto atto integrativo sottoscritto con atto rep. n. 19294 del 3/07/2017;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 è stato approvato lo schema del quinto atto integrativo sottoscritto con atto rep. 20951 del 14/01/2020;

Visto che:

- la Casa da Gioco del Comune di Venezia è stata interessata dai provvedimenti di

chiusura disposti a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19 a decorrere dal 24/02/2020 al 5/03/2020 e poi dal 8/03/2020 fino al 18/06/2020;

- la completa chiusura delle attività al pubblico della Casa da Gioco ha comportato, per i relativi periodi, l'azzeramento totale degli incassi gioco;
- tale minore incasso è stimabile in oltre 30 milioni di euro;

Considerato che:

- i provvedimenti governativi volti al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno costituito un evento improvviso e impreveduto e completamente autonomo rispetto alla gestione aziendale dalla Casa da Gioco;
- l'estrema gravità di tale situazione ha determinato il ricorso agli ammortizzatori sociali per pressochè tutti gli oltre 550 dipendenti della società;
- tale situazione di totale inattività ha comportato e comporta un evidente problema finanziario, poiché la Casinò di Venezia Gioco S.p.A., stante la forzata e ad essa non imputabile sospensione dell'erogazione dei servizi offerti, non ha prodotto per oltre 3 mesi e mezzo alcun fatturato;
- l'interruzione dell'attività aziendale, come sopra detto, è stata disposta in ossequio alle disposizioni dettate dal DPCM di data 23 febbraio 2020, confermate dal DPCM emanato in data 10 aprile 2020 e successivamente riconfermate dal DPCM del 26 aprile 2020 e da quello del 17 maggio 2020 a cui è seguito il DPCM dell'11 giugno 2020 che ha consentito alla Regione del Veneto di approvare un'ordinanza in data 13 giugno che ha espressamente autorizzato l'apertura della Casa da Gioco del Comune di Venezia a decorrere dal 19 giugno 2020;
- l'art. 3, comma 6 bis del Decreto Legge n. 6/2020 convertito con la legge n. 13/2020 ha previsto che *"il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*;
- in ragione dell'emanazione di un provvedimento normativo che ha determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per c.d. *factum principis* e della disciplina dettata dal predetto art. 3, comma 6 bis, del DL n. 6/2020, la Casinò di Venezia Gioco Sp.A. è stata posta nell'oggettiva impossibilità di procedere al riversamento al Comune di Venezia degli incassi gioco dei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 ai sensi e per gli effetti per le previsioni dell'art. 21 della vigente convenzione per la gestione della Casa da Gioco;
- a tal fine la Società ha presentato apposita istanza all'Amministrazione Comunale chiedendo di disciplinare in maniera coerente con le effettive disponibilità finanziarie i termini di riversamento dei predetti incassi gioco;

Visto che:

- in esito all'apertura delle attività della Casa da Gioco a decorrere dal 19/06/2020 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato un documento di revisione del budget 2020 e di previsione per gli anni 2021-2022 redatto di concerto con i competenti uffici Comunali; detto documento, in atti, prevede che per il 2020 vi sia una possibile perdita di esercizio di circa 4,8 milioni di euro a fronte di un incasso stimato degli introiti gioco pari a circa 45 milioni di euro;
- per raggiungere tale risultato di esercizio, compatibile la consistenza del Patrimonio Netto della società, è però necessario rivedere per l'anno 2020 l'entità del corrispettivo spettante alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., ai sensi dell'attuale art. 20 della convenzione, rideterminandolo nel 90% degli introiti annui lordi dei giochi, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022 il predetto piano prevede che l'equilibrio economico e finanziario della società sia raggiunto con il riconoscimento da parte del Comune di Venezia un corrispettivo per l'anno 2021 pari all'80% degli introiti annui

lordi dei giochi mentre per il 2022 il corrispettivo ritorni ad essere quello ordinariamente previsto pari al 75% degli introiti annui lordi dei giochi;

Ritenuto pertanto che:

- a fronte di tale situazione sia necessario accogliere la richiesta della Società di modificare gli ordinari termini di riversamento degli incassi gioco dei mesi di dicembre 2019 (euro 8.179.999,97), gennaio 2020 (euro 9.875.589,88) e febbraio 2020 (euro 6.004.597,93) prevedendone il riversamento entro il termine massimo di 6 anni a decorrere dal 1° luglio 2020, con un piano di ammortamento a rata trimestrale, un tasso di interesse a carico della società in misura pari all'1,5% ed un periodo di preammortamento di sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2020. E' previsto altresì l'obbligo per la Società di destinare alla restituzione del debito anche le eventuali eccedenze di liquidità generate dalla gestione, con ciò intendendosi le somme che - al termine di ciascun trimestre ed a partire dalla scadenza del 31/3/2021 - eccedano l'importo di euro 10 milioni. Tali eccedenze saranno calcolate avendo a riferimento la consistenza di ciò che nel Piano previsionale 2021-2022 è indicato alla voce "*Depositi bancari e postali*", escludendo quindi dal calcolo la consistenza indicata alla voce "Denaro e valori in cassa", funzionale alla gestione delle casse di gioco;
- rivedere l'entità del corrispettivo in coerenza con quanto rappresentato nel predetto documento di budget pluriennale;
- conseguentemente sia necessario rideterminare per gli anni 2020 e 2021, coerentemente a quanto sopra, le previsioni dell'art. 20 e art. 21 della convenzione rep. n. 16538 del 26-6-2012 secondo i contenuti meglio rappresentati nell'allegato sesto atto integrativo alla Convenzione, **allegato 5** alla presente deliberazione;

Ritenuto quindi di approvare l'apposito il sesto atto integrativo per la modifica della vigente Convenzione tra il Comune di Venezia e la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. per le ragioni sopra rappresentate;

Premesso che:

- **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 sono state sospese alcune attività economiche;**
- **a seguito di tali misure è stata inoltre limitata la mobilità delle persone e la conseguente attività di ulteriori categorie economiche;**
- **allo scopo di consentire la ripresa economica di tali attività fortemente compromesse dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per esigenze di salute pubblica e come misura di contenimento della pandemia, il Consiglio Comunale ha già modificato il Regolamento COSAP prevedendo, all'art. 28, la possibilità per la Giunta Comunale di prevedere esenzioni dal canone o riduzioni dello stesso, anche per periodi di tempo inferiori all'anno, per le attività economiche interessate da tali provvedimenti;**
- **si ritiene opportuno estendere tale previsione anche al canone CIMP attraverso la modifica dell'art. 16 del relativo Regolamento;**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 prevede che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità, e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione" sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all'Autorità di regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge ed è stato precisato che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,

stabiliti dalla legge 481/95”;

- l’Autorità (ARERA) con la deliberazione del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, ha introdotto una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie della TARI di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

Considerato che:

- il quadro con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19;

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una serie di provvedimenti contenenti misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, che hanno imposto la chiusura della maggior parte delle attività economiche produttive industriali e commerciali su tutto il territorio nazionale;

- in tale contesto l’Autorità ha approvato in data 5 maggio 2020 la deliberazione n. 158/2020/R/RIF recante *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”* che in linea generale prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche l’introduzione di fattori di rettifica delle tariffe al fine di tener conto della sospensione di talune attività produttive, industriali e commerciali;

in data 23 giugno 2020 l’Autorità ha approvato la deliberazione n. 238/2020/r/rif recante *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19”* in cui si introducono delle innovazioni e modificazioni al metodo di calcolo della tariffa della TARI per 2020 in attuazione della predetta deliberazione 158/2020;

Ritenuto che:

conseguentemente sia necessario, in piena coerenza con quanto disciplinato dall’ARERA in materia di effetti di una chiusura temporanea dell’attività di una utenza non domestica, modificare il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23.06.2014 e successive modificazioni, allineandolo a dette prescrizioni come segue:

- art. 10 (esclusioni) prima del comma 7: eliminare il titolo **“ESCLUSIONI TEMPORANEE”**;

- art. 10 (esclusioni) al comma 7: aggiungere dopo "rifiuto" il termine "quali" ed eliminare "per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perché risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità, ossia, a titolo meramente esemplificativo";
- art. 10 (esclusioni) comma 7, lett. a) eliminare "o per i quali sia dimostrabile altra condizioni di inutilizzabilità";

- sia necessario prendere atto delle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e nella Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF e applicarle alle tariffe della TARI 2020 approvate con la DCC n. 74/2019;

Richiamata la delibera di Giunta n. 135 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto "Ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico delle attività economiche al fine di assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19" e ritenuto necessario disporre che le maggiori/nuove superfici di occupazione di suolo pubblico concesse ai sensi della precitata deliberazione siano escluse dall'imposizione della TARI;

Rilevato, infine che:

il DL 30 aprile 2019, n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) finalizzato al riordino dell'efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale, all'art. 15 bis stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 "le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali...[come la TARI]...acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione e dal Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime e visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il D.Lgs. 267/00;

Visti i pareri delle Municipalità competenti espressi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegati);

Visto il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (vedi allegato);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. di prendere atto che le conseguenze economiche della crisi epidemiologica Covid-19 comportano, per il bilancio del Comune, una situazione prospettica di squilibrio per il venir meno di una serie di entrate;
2. di attivare, conseguentemente, la procedura di riequilibrio di cui all'articolo 193, comma 3, del Decreto legislativo 267/2000;
3. di dare atto che la procedura di cui al comma 2 consente al Comune di ripristinare l'equilibrio di gestione;
4. di approvare, conseguentemente e per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 rappresentate nei prospetti allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante (**allegato 1 comprensivo delle Tabelle 1 e 2 e allegato 2**);
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del DUP 2020-2022, in particolare per quanto attiene ai contenuti riguardanti il Programma Triennale 2020-2022, l'Elenco Annuale dei lavori 2020 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2020-2021;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il permanere degli equilibri generali di bilancio 2020, sulla base dei contenuti della relazione **"Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022. Salvaguardia degli equilibri di bilancio"** allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante (**allegato 3**);
7. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento **"Stato di Attuazione dei Programmi 2020 – Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 al 01/06/2020"**, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**allegato 4**) che costituisce verifica dello stato di attuazione dei programmi;
8. di approvare l'acquisizione dalla società La Immobiliare Veneziana S.r.l. il bene immobile denominato "Teatro Toniolo" sito a Mestre (Venezia)– Piazzetta Cesare Battisti, n. 1 e individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, Fg 134, mapp. 116, subalterni 7 e 8, al prezzo **di Euro 5.039.150,00**, oltre alle spese notarili e alle imposte conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di compravendita;
9. di prevedere che il contratto di compravendita debba contenere, tra le altre, le seguenti clausole:
 - la traslazione della proprietà del bene immobile avverrà a favore del Comune di Venezia al momento della sottoscrizione del contratto stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 e seguenti del D.Lgs. 42/2004, ove applicabile;
 - il pagamento del prezzo avverrà entro il 30/11/2020, scontando gli eventuali canoni di locazioni già pagati per i mesi successivi alla data del rogito;
10. di prevedere che l'acquisto venga finanziato attraverso la contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, dando quindi mandato al Direttore Finanziario di compiere tutti gli atti necessarie e conseguenti;
11. di dar mandato alle Direzioni competenti di dare attuazione a quanto previsto nei precedenti punti da 8 a 10 **compresa la sottoscrizione di un eventuale contratto preliminare di compravendita, ove fosse necessario, con la società IVE s.r.l. che potrà prevedere il pagamento di un anticipo del prezzo della compravendita**;
12. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le modifiche alla convenzione tra il Comune di Venezia e la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sottoscritta in data 26 giugno 2012 rep. Num. 16538 e successivamente modificata, come meglio rappresentate nell'allegato schema di atto integrativo, **allegato 5** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
13. di dare mandato al Direttore della Direzione Finanziaria di sottoscrivere l'atto integrativo di cui al punto precedente e di adempiere a tutti gli altri atti di competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione.
14. di dare mandato al Sindaco o suo delegato nell'assemblea di CMV S.p.A. **e di IVE S.r.l. di dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento**

15. all'articolo 16 del vigente regolamento CIMP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22-23 marzo 1999, e successive modifiche, inserire il seguente comma 5:
"5. In situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sanitario, emergenziale, dichiarato in quanto tale con provvedimenti a livello nazionale o locale, la Giunta Comunale può stabilire esenzioni dal canone o riduzioni dello stesso, anche per periodi di tempo inferiori all'anno, per attività che siano state interessate dai provvedimenti di cui al periodo precedente."
16. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23.06.2014 e successive modificazioni:
- art. 10 (esclusioni) prima del comma 7: eliminare il titolo **"ESCLUSIONI TEMPORANEE"**;
 - art. 10 (esclusioni) al comma 7: aggiungere dopo "rifiuto" il termine "quali" ed eliminare *"per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perché risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità, ossia, a titolo meramente esemplificativo"*;
 - art. 10 (esclusioni) comma 7, lett. a) eliminare *"o per i quali sia dimostrabile altra condizioni di inutilizzabilità"*;
17. di prendere atto delle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e nella Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF e di applicarle alle tariffe della TARI 2020 approvate con la DCC n. 74/2019;
18. di effettuare l'invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 13 comma 15-ter del DL n. 201/2011 come modificato dall'art. 15 bis del DL n. 34/2019;
19. di stabilire che le maggiori/nuove superfici di occupazione di suolo pubblico concesse ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 15 maggio 2020 siano escluse dall'imposizione della TARI.

- ALLEGATI**
- allegato 3 (impronta:
003C104D6972BA3D4E53B1AACCB88BADEA85BB514B91BC10168739BEE240A3BA)
 - allegato 4 (impronta:
74C9AA55AEAEEB2E8E5160EABFA50745C5C68B1892654E0D4A8EF948C288CB05)
 - allegato 5 (impronta:
4EA1AFAB031DB64BC435D27A9FBC12343AD626461EEA3856F4141A7932C9AD6E)
 - **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
E8B4446E60130B69FA08BE21B1009E8CDB8679D9652F74B0E2CD0D8D460AE072)
 - **PARERE TECNICO** (impronta:
728F96C193B009E9456BC4D7B7F7E0073925FD3E012C912CCB681330DDEC55BC)
 - **PARERE TECNICO** (impronta:
374B89311436B7D5CF0DB1DF3201DC5A0AC5B262A072E5462D43B4EC04D7077F)
 - **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
26178933E2F57D96B5715D3CB343B483F953D6B88008E5BA9097FE4C1AE43895)
 - **parere municipalità Marghera** (impronta:
F5AB35987D9839BD3EC7B1362268E77D210686B6FC4282810FC5729D83A24348)
 - **parere municipalità Lido** (impronta:
568A410A15CCABC51FD8A979D2265AAEDC73CE2D4DF85ACFB3C65AD1A9A60A9F)
 - **parere municipalità Chirignago** (impronta:

9783131352A2914A7623783532D96D8494C2561CC540FF6319DD5F56EF8A7489)
- **parere revisori** (impronta:
A8689DA63BB1CC46AA5AE0255B411F38D9CC4B01066E69896CCAA1BDC2CBE4FB)
- **parere Municipalità Favaro** (impronta:
71402E121F22C48BEDFB924E2C8A68BE443A33FFF2C6BEC963CFF4B51C73E021)
- **parere municipalità Venezia** (impronta:
88035E092EBE07286EE9B530E449BDE078A1BB3C7DF49562EBC58F12758A36D7)
- **parere municipalità Mestre** (impronta:
2FE9967F9CD186332D5322DC7CC4DDE47CA4F0F313693B0B2951B2B8180A4C41)
- **Parere regolarità emendamenti** (impronta:
6EB45BDADF7EC181F6F77E316E2B71AE2A46861C3CD576282983EB28B39C4051)
- **Parere revisori emendamenti** (impronta:
F3390875DF4C5C15A8E98FB7E0DA1A763B50A2C0FCA97ACBD0B21E29D6F0B53C)
- **Allegato emendamenti** (impronta:
2BC54B2D35C6A5FD7A80938416D39FD31841940C6899C1B3C28A2952DEFA52D2)
- **allegato 1** (impronta:
3A362FBA8C5DCBF702B918B05059BA467FDC85A4B1096F36EC12EC387B5FFD52)
- **allegato 2** (impronta:
DBB938B3FA301CA064753B1190BC1705C91031DAD36C09011F9248815C1C84F5)

(Proposta di deliberazione n. 2020/55 del 18/06/2020)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO